

**CONGRESSO UNAA - BARI 8-9 NOVEMBRE 2024**

**ARTICOLATO - MOZIONE SUL SINDACATO RELATIVO ALL' ESERCIZIO DELLA  
DISCREZIONALITA' TECNICA**

**TESTO ATTUALE**

**PROPOSTE DI MODIFICA**

<p style="text-align: center;"><b>Libro I</b> <b>Disposizioni generali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo I</b> <b>Principi e organi della giurisdizione amministrativa</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo VI</b> <b>Ausiliari del giudice</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 19</b> <b>Verificatore e consulente tecnico</b></p> <p>1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o più consulenti.</p> <p>2. L'incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. La verificaione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.</p> <p>3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.</p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo III</b> <b>Mezzi di prova e attività istruttoria</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> <b>Mezzi di prova</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 63</b> <b>Mezzi di prova</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Libro I</b> <b>Disposizioni generali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo I</b> <b>Principi e organi della giurisdizione amministrativa</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo VI</b> <b>Ausiliari del giudice</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 19</b> <b>Verificatore e consulente tecnico</b></p> <p>1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, <b>se indispensabile</b>, da uno o più consulenti.</p> <p>2. L'incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. La verificaione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.</p> <p>3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.</p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo III</b> <b>Mezzi di prova e attività istruttoria</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> <b>Mezzi di prova</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 63</b> <b>Mezzi di prova</b></p>
---	--

<p>1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti.</p> <p>2. Il giudice, anche d'ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; può altresì disporre l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice.</p> <p>3. Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.</p> <p>4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di una verifica ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica.</p> <p>5. Il giudice può disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.</p>	<p>1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti.</p> <p>2. Il giudice, anche d'ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; può altresì disporre l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice.</p> <p>3. Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.</p> <p>4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice ordina l'esecuzione di una verifica ovvero dispone una consulenza tecnica allo scopo di esercitare la sua cognizione sui criteri adottati dalla P.A., alla stregua della migliore scienza e tecnica e sulla conseguente correttezza della soluzione individuata. L'espletamento della verifica e della consulenza tecnica deve comunque garantire il contraddittorio tra le parti.</p> <p>4.bis. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di consulente tecnico, ciascun Tribunale Amministrativo dovrà costituire un apposito albo, ripartito per settori tecnici, ove l'iscrizione è subordinata a una favorevole valutazione da parte di una commissione integrata dalla partecipazione di magistrati, docenti universitari e avvocati.</p> <p>5. Il giudice può disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.</p>
<p><b>Capo II</b> <b>Ammissione e assunzione delle prove</b></p> <p><b>Articolo 64</b> <b>Disponibilità, onere e valutazione della prova</b></p> <p>1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.</p> <p>2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non</p>	<p><b>Capo II</b> <b>Ammissione e assunzione delle prove</b></p> <p><b>Articolo 64</b> <b>Disponibilità, onere e valutazione della prova</b></p> <p>1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.</p> <p>2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non</p>

<p>specificatamente contestati dalle parti costituite.</p> <p>3. Il giudice amministrativo può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione.</p> <p>4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.</p>	<p>specificatamente contestati dalle parti costituite.</p> <p>3. Il giudice amministrativo può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione.</p> <p>4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 65</b> <b>Istruttoria presidenziale e collegiale</b></p> <p>1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria.</p> <p>2. Quando l'istruttoria è disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verifica è sempre adottata dal collegio.</p> <p>3. Ove l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 65</b> <b>Istruttoria presidenziale e collegiale</b></p> <p>1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e garantire l'accertamento dei fatti.</p> <p>2. Quando l'istruttoria è disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verifica è sempre adottata dal collegio.</p> <p>3. Ove l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 66</b> <b>Verificazione</b></p> <p>1. Il collegio, quando dispone la verifica, con ordinanza individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega è responsabile del compimento di tutte le operazioni.</p> <p>2. L'ordinanza è comunicata dalla segreteria all'organismo verificatore.</p> <p>3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il collegio può disporre che venga corrisposto all'organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso.</p> <p>4. Terminata la verifica, su istanza dell'organismo o del suo delegato, il presidente</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 66</b> <b>Verificazione</b></p> <p>1. Il collegio, quando dispone la verifica, con ordinanza individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva, garantendo il contraddittorio tra le parti. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega è responsabile del compimento di tutte le operazioni.</p> <p>2. L'ordinanza è comunicata dalla segreteria all'organismo verificatore.</p> <p>3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il collegio può disporre che venga corrisposto all'organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso.</p> <p>4. Terminata la verifica, su istanza</p>

liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.

**Articolo 67**  
**Consulenza tecnica d'ufficio**

1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.

2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 (e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile) (1).

3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per:

- a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;
- b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;
- c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
- d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
- e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio dà altresì conto

dell'organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.

**Articolo 67**  
**Consulenza tecnica d'ufficio**

1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente, **individuato tra gli iscritti all'albo di cui al precedente articolo 63**, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.

2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 (e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile) (1).

3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per:

- a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;
- b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;
- c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
- d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;

delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.

4. Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile.

5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.

#### **Articolo 68**

##### **Termini e modalità dell'istruttoria**

1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell'ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell'assunzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.

2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova è delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni.

3. Se il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta è formulata mediante rogatoria o per delega al console competente, ai sensi dell'articolo 204 del codice di procedura civile.

4. Il segretario comunica alle parti l'avviso che l'istruttoria disposta è stata eseguita e che i relativi atti sono presso la segreteria a loro disposizione.

#### **Articolo 69**

##### **Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria**

1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, ancorché la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.

e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse, **motivandone l'eventuale dissenso**.

4. Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile.

5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.

#### **Articolo 68**

##### **Termini e modalità dell'istruttoria**

1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell'ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell'assunzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.

2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova è delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni.

3. Se il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta è formulata mediante rogatoria o per delega al console competente, ai sensi dell'articolo 204 del codice di procedura civile.

4. Il segretario comunica alle parti l'avviso che l'istruttoria disposta è stata eseguita e che i relativi atti sono presso la segreteria a loro disposizione.

#### **Articolo 69**

##### **Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria**

1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, ancorché la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.